

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Presidenti dei Comitati Ordinatori
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri
Ai Presidenti dei Centri
Ai Responsabili degli Uffici

Ufficio Reclutamento

LORO SEDI

Prot. 2085/I/11 del 3 febbraio 2010

OGGETTO: controllo preventivo di legittimità dei contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Facendo seguito alla nota del 22/01/2010 prot. 1372/I/11, in via preliminare, si ricorda che la Corte dei Conti ha più volte ribadito che il ricorso agli incarichi di lavoro autonomo può lecitamente avvenire soltanto per esigenze eccezionali e temporanee alle quali non si può sopperire con le risorse strutturate. Ciò in virtù del cosiddetto “principio di autosufficienza” secondo il quale la pubblica amministrazione deve provvedere ai suoi compiti con la propria organizzazione e il proprio personale.

Sulla base del quadro normativo vigente, le amministrazioni pubbliche, tra cui sono comprese anche le università, possono conferire incarichi, per attività straordinarie e altamente qualificate, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvo le deroghe previste all'articolo 7, comma 6, del D.P.R. 165/2001, in presenza dei presupposti ivi elencati alle lettere a), b), c) e d): “6. *Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità*’ :

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. ...omissis...”*

Tali presupposti devono tutti ricorrere affinché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nell'ipotesi di danno erariale. Infatti, si evidenzia che il riassetto della disciplina operato dal D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008, ha modificato anche l'apparato sanzionatorio previsto per le violazioni dei presupposti sopra citati, posto che il comma 6 espressamente prevede che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o di utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

In merito, si conferma inoltre il divieto di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e di prestazioni occasionali la cui spesa risulti gravare direttamente o indirettamente a carico del Fondo di Finanziamento Ordinario dell'Ateneo.

Come già annunciato nella precedente comunicazione, l'articolo 17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, ha introdotto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sui contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, apportando modificazioni all'articolo 3, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20.

L'articolo *de quo* ha, infatti, compreso nel novero degli atti soggetti al predetto controllo preventivo di legittimità anche:

- 1) gli atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- 2) gli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con deliberazione n. 24/2009, depositata il 28/12/2009, la Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – ha dichiarato l'applicabilità anche alle Università del controllo preventivo di legittimità degli atti di cui all'oggetto su qualsiasi tipologia di fondi gravino i contratti.

La stessa Sezione Centrale, con deliberazione n. 20/2009, ha individuato le fattispecie che possono, comunque, essere considerate estranee alla previsione normativa che riguardano:

a) le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell'amministrazione, sempre che non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;

b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e semprechè manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;

c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;

d) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di un "corpus" autonomo che trova in se stesso la propria compiuta disciplina;

e) gli incarichi di docenza.

L'iter attraverso il quale si snoda il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti è tracciato dall'articolo 3, comma 2, della Legge 20/1994, modificato dalla L. 24/11/2000, n. 340: "Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti.

1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, (per errore nella precedente comunicazione era stato inserito il termine di trenta giorni) senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni ...omissis...."

In virtù, pertanto, del nuovo disposto normativo e nelle more di successive eventuali direttive da parte della Sezione Centrale di controllo della Corte dei Conti, le SS.LL. sono tenute a trasmettere, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'**Ufficio Controllo Preventivo sui Ministeri dei Servizi alla Persona e dei Beni Culturali della Corte dei Conti – Via Talli n. 141 – 00139 Roma**, i seguenti atti:

- 1) **per le collaborazioni coordinate e continuative, per le prestazioni occasionali e per le consulenze professionali :**

- la delibera, in copia, dell'organo collegiale della Struttura che autorizza l'indizione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico e dalla quale si possa desumere il rispetto di tutti i presupposti di legittimità sottesi al conferimento dell'incarico, compresa l'attestazione del Responsabile sull'assenza all'interno della Struttura (Ateneo) di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico;
 - l'avviso pubblico di indizione della procedura selettiva, in originale e copia conforme;
 - il provvedimento di approvazione degli atti, in originale e copia conforme;
 - la determina (atto formale con cui la struttura decide di conferire l'incarico) di conferimento di incarico, in originale e copia autenticata;
 - il contratto individuale di conferimento dell'incarico (o lettera di incarico nei casi in cui è prevista) in originale e copia autenticata;
 - il curriculum vitae del soggetto cui è conferito l'incarico;
 - idonea documentazione della quale risulti il fondo su cui grava la spesa, che non deve incidere, in via diretta o indiretta, sul Fondo di Funzionamento Ordinario dell'Ateneo;
- TUTTI GLI ATTI DEVONO ESSERE FIRMATI E DATATI.**

Al fine di garantire la corretta applicazione della norma in esame nonché un'uniformità dell'agire amministrativo, **si evidenzia la necessità di inserire nei contratti/lettere di incarico la seguente clausola:** “EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

L'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto lo stesso acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 3, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il contratto ha durata mesi decorrenti dalla data di cui al precedente comma 3 del presente articolo, salvo che le parti non concordino un diverso termine iniziale e terminerà con la consegna di

Se il progetto/programma/obiettivo per il quale è stato stipulato il presente contratto sia completato/raggiunto nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente”.

A tal proposito si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul rigoroso rispetto del periodo di sospensione dell'efficacia del contratto/lettera di affidamento dell'incarico nelle more dell'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti e sulla responsabilità amministrativo-contabile che scaturisce in caso di illegittimo inizio dell'attività lavorativa oggetto dell'incarico stesso, in assenza dell'esito del predetto controllo.

Si confermano, inoltre, gli obblighi di comunicazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, sita in Viale del Basento n. 78 – 85100 Potenza. Legge n. 266/2005 – art. 1 – comma 173 (legge finanziaria per il 2006). “Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione”.

2) Il rapporto informativo annuale

Ai sensi del combinato disposto dei commi 26, lettera b) e 27 dell'articolo 17 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, le pubbliche amministrazioni dovranno redigere entro il 31 dicembre di

ogni anno, sulla base di direttive che saranno fornite dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, un analitico rapporto informativo sugli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, da trasmettere entro il successivo 31 gennaio ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interni nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Pertanto, ciascun Responsabile di Struttura sarà tenuto ad adempiere all'obbligo di cui sopra con modalità che saranno rese note con successiva circolare, non appena sarà emanata la direttiva ministeriale.

Eventuali diverse disposizioni saranno comunicate con successiva circolare.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott. Mario Giannone Codiglione